

Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del
Territorio
Unità Organizzativa Mobilità

Ordinanza n. 15 del 13/01/2017

Oggetto: PIAZZA SAN SEPOLCRO (DF) PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con ordinanza n.13/2003 veniva regolamentata la viabilità di Piazza San Sepolcro;

VISTE

- le segnalazioni dei residenti che lamentano l'impossibilità di poter utilizzare i pochi gli stalli di sosta esistenti, comunque occupati nonostante il divieto di circolazione sull'intera area della piazza;

VISTI

- gli art 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA";
- l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 AGOSTO 2000 n°267 ed in particolare il comma 5;
- la Disposizione Dirigenziale n° 1289 del 21/03/2016;
- il Decreto Sindacale di conferimento incarico dirigenziale del 29/12/2012;
- l'Atto di delega del Dirigente del Servizio Infrastrutture e LL.PP. n.44 del 16/01/2016;

CONSIDERATO

- quindi necessaria l'adozione di idonei provvedimenti atti a regolamentare la viabilità della piazza e finalizzati a garantire la normale circolazione di veicoli e pedoni in condizioni di massima sicurezza;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n. 13/2003;

in **PIAZZA SAN SEPOLCRO** :

- l'istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;
dal presente divieto sono esclusi i residenti in via Campagna dal civico numero 56 al civico numero 60 ed i residenti in Cantone San Nazzaro, MUNITI DI APPOSITO PASS AUTORIZZATIVO che ne consenta il transito, nonchè i mezzi di soccorso, i veicoli delle Forze dell'Ordine e quelli impegnati nelle funzioni religiose, per il tempo strettamente necessario;
- l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sui lati OVEST – SUD e NORD;
- e' consentita la SOSTA SUL LATO EST ai soli residenti dimoranti o proprietari di posto auto in via Campagna dal civico numero 56 al civico numero 60 ed i residenti di Cantone SAN NAZZARO, MUNITI DI APPOSITO PASS AUTORIZZATIVO.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito; verranno quindi restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Le disposizioni recate dalla presente ordinanza acquistano efficacia dal momento dell'installazione della specifica segnaletica stradale cura dell'Unità Organizzativa Mobilità.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 12 del C. d. S..

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso l'U.O. Mobilità - via Verdi,30 - 29121 Piacenza - responsabile del procedimento Maria Cristina Campelli; che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, 3° comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada", con gli effetti e la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

DISPONE

che il presente provvedimento:

sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

sia trasmesso:

- AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
- ALLA SEGRETERIA OO.II. per la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15

Piacenza, lì 13/01/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
ing. Giovanni Carini
con firma digitale**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE